



STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ. LAVORO
AL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO
Ricorso EX ART. 414 c.p.c.

PER: CICCARELLI ANTONIO, nato a Massa Somma (NA) il 31.10.1990, C.F. CCCNTN90R31M289A e residente in Firenze alla via Francesco Landini n.6 rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Fausto Diaz, C.F. DZIFST69A20C129K, e Giovan Giacomo Fortino, C.F. FRTGNG74L09F839O, ed agli stessi elettivamente dom.to alla via della Resistenza, III tr. N.3 - Scafati (SA) c.a.p. 84018, PEC: f.diaz@avvocatinocera-pec.it – g.fortino@avvocatinocera-pec.it

CONTRO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA, scuola dell’infanzia, primaria e secondario I grado ad indirizzo musicale, via I Maggio, 47, IMPRUNETA (FI)- PEC: fiic824009@pec.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la provincia di Firenze in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Firenze, alla Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, firenze@mailcert.avvocaturastato.it

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, firenze@mailcert.avvocaturastato.it

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Oggetto: Impugnativa di licenziamento-Impugnativa provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratore scolastico”, mai notificato al ricorrente-Impugnativa del decreto di depennamento-azione di accertamento dell’illegittimità del decreto di depennamento - Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 da parte dell’Istituto Statale d’Istruzione “Primo Levi” di Impruneta Comprensivo di scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado ad indirizzo musicale prot. 0010493 dell’8/11/2021, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette graduatorie.

Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ovvero dell’estensione al predetto profilo di altro titolo di accesso, nonché il riconoscimento giuridico dell’integrale punteggio per servizio finora svolto.

PREMESSO CHE

- 1- in data 20.04.2021, il ricorrente presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, all’ufficio scolastico territoriale della provincia di Firenze;
- 2- nella domanda il ricorrente dichiarava come accesso al profilo di assistente amministrativo diploma di elettrotecnica, elettronica ed informatica conseguito presso l’Istituto Paritario “ Eugenio Montale” di Somma Vesuviana, nell’anno scolastico 2009/2010 con votazione 76/100, mentre come titoli di accesso al profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica triennale maestro d’arte, scuola magistrale per l’infanzia, operatore dei servizi della ristorazione settore sala -bar, conseguito presso l’Istituto

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Paritario "Voltaire" di Napoli nell'anno scolastico 2011/2012 con votazione 100/100;

- 3- successivamente alla presentazione della domanda il sig. Ciccarelli veniva inserito nella graduatoria per la III Fascia, personale AT, sulla base del titolo di accesso rappresentato dal diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar conseguito in data 18.06.2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli;
- 4- in data 21.09.2021 stipulava contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado ad indirizzo musicale, via I Maggio n.47, Impruneta (FI), prot. N. 8361/07 e relative dichiarazioni di rito di cui al prot. N. 8358/07 del 21/09/2021;
- 5- nel triennio di validità delle graduatorie (2018/2021) il ricorrente ha ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali, come risulta in atti, ed ha lavorato nei seguenti periodi: dal 18.03.2019 al 06.04.2019 presso l'Istituto "Giorgio Vasari" di Figline e Incisa Valdarno; dal 23.09.2019 al 22.04.2021 presso l'Istituto " Ernesto Balducci" di Fiesole; dal 15.01.2019 al 18.01.2019, poi dal 21.02.2019 al 22.02.2019, e 25.02.2019 al 25.02.2019, e dal 04.03.2021 al 04.03.2021 e da ultimo dal 05.03.2019 al 08.03.2019 presso l'Istituto Barberino del Mugello di Barberino del Mugello.
- 6- Con riferimento ai primi rapporti di lavoro presso istituti pubblici, così come sopra indicati, e relativamente al servizio prestato, otteneva la convalida dei titoli presentati a corredo della domanda, come emerge dalla documentazione versata in atti, nello specifico con decreto n. 2307 del

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

22.02.2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Barberino del Mugello" di Barberino del Mugello (FI), dopo aver espletato tutti i controlli previsti dal D.M. n. 640 del 30.08.2017, convalidava i titoli ed il punteggio del ricorrente.

- 7- successivamente, con decreto n. 73 dell'8/11/2021 Prot. N. 0010493, il dirigente dell'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta disponeva l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla graduatorie di istituto di terza fascia, di cui all'OM 50/21, presso tutte le istituzioni scolastiche interessate e per tutti i profili e graduatorie di riferimento con la seguente motivazione: *" Nella domanda di inclusione si riscontra una dichiarazione mendace riguardante il titolo di inclusione nelle graduatorie in argomento, relativamente al profilo di collaboratore scolastico; trattasi di Diploma di qualifica triennale conseguito presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli ma al riguardo: a- non è stata prodotta nessuna certificazione e né tantomeno una pergamena di Diploma; b-in una Nota dell'USR Veneto del 7/2/2020 si legge: "Dalla documentazione acquisita risulta che il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire per gli anni 2010-11, 2011-12 e 2012-13 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini";*
- 8- che in data 29.11.2021, il lavoratore, impugnava il licenziamento nonché il provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato, mai notificatogli, in quanto illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge.





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rileva in diritto:

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO E DEL
CONSEQUENTE DECRETO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO (MAI NOTIFICATO AL RICORRENTE)**

Il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui determina il depennamento del ricorrente dalla III fascia della graduatoria di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

Attualmente la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale docente: *"Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, co. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2"*.

L'art. 55 quater, lett. d, rubricato "licenziamento disciplinare" contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le "falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera". Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato al ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: *"le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto"*.

Inoltre, l'addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni.

In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto è ulteriormente confermato dalla circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce "indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto lgs. n. 150/2009": *"L'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali è prevista l'irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare"* (circolare M.I.U.R. n. 88/2010) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento.

La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: *"la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve*

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..". (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)" (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).

Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.

Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in base al principio espresso nella sentenza n. 18699/2019, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

regola certa di incompatibilità con l'accesso all'impiego pubblico. Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono ragione di risoluzione, ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato ma in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli, per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserito nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché il ricorrente è in possesso comunque di altri titoli di accesso, tra l'altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di maturità conseguita presso l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana.

Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dall' Istituto resistente, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima. Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le motivazioni "addotte", o meglio non addotte, attraverso un mero rinvio a normativa e documenti di riferimento, richiamati nel provvedimento impugnato e quindi





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

posti a fondamento dello stesso, dalla mera lettura del disposto di cui all'art. 55 quater, si può dedurre la pacifica applicazione della relativa disciplina al caso di cui è causa.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO IMPUGNATO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Nel caso di specie, i decreti di depennamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadisce mai notificato al ricorrente, assunti dal Dirigente scolastico sopra indicato, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale Ata per il periodo 2021/2024.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato, odierno ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che gli veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti, integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. Al sig. Ciccarelli ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa lex specialis della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte *“ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)”*.

In particolare, come si è già affermato, la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento del ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO E DELLA CONSEQUENTE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI INDICATI DAL D.M. 640/2017 IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/24. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. **Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni** (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Nello caso de quo, infatti, con provvedimento n. 2307 del 22.02.2021, il dirigente scolastico - prof.ssa Alessandra Pascotto - dell'Istituto Comprensivo Statale "Barberino del Mugello" di Barberino del Mugello (FI), decretava la RETTIFICA del punteggio per il profilo AA e CONVALIDA del punteggio per il profilo CS del sig. Cicarelli, in virtù della graduatoria definitiva di III fascia del personale ATA pubblicata in data 31.08.2018, per il triennio 2018-2021.

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, come detto, la verifica dei titoli veniva effettuata in data 22.02.2021, dall'Istituto Comprensivo Statale "Barberino del Mugello" di Barberino del Mugello (FI), dal Dirigente scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto, che all'esito dei controlli effettuati in esecuzione delle disposizioni e delle direttive di cui al D.M. 640/17, in ordine ai titoli presentati dalla ricorrente a corredo e a sostegno della domanda di inclusione nella graduatoria terza fascia del personale Ata, ne CERTIFICAVA la validità con conseguente CONVALIDA degli stessi.

Ma a distanza di pochi mesi, i medesimi titoli, GIA' CONVALIDATI, vengono poi giudicati invalidi, senza che nulla sia mutato nelle more, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia sentenziato alcunché sulla validità o meno, sulla presunta falsità o meno del titoli, oggetto del presente giudizio.

Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

dell'Amministrazione scolastica, a prescindere dall'illegittimità nel merito del provvedimento, come di seguito meglio precisato.

Il Dirigente scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 717/2014 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la n. 69/2009. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente. La colpa dell'odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

SUSSISTENZA DEL TITOLO DICHIARATO

Il ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami. Ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. **Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere l'invalidità del titolo da una Nota dell'USR Veneto del 7/2/2020 in cui si legge: "Dalla dichiarazione acquisita risulta che il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire per gli anni 2010-11, 201-12 e 2012-13 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini" nonché dall'asserita mancanza di una certificazione e di una pergamena di Diploma.**

In ogni caso come emerge dalla documentazione prodotta, il sig. Ciccarelli risulta in possesso di certificato di qualifica a firma del coordinatore didattico dell'Istituto "Voltaire", prof. Napolitano, nel quale si legge testualmente: *"Visti gli atti di questo ufficio si certifica che Ciccarelli Antonio ha conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto il DIPLOMA di QUALIFICA PROFESSIONALE per OPERATORE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA – BAR con il voto di 100/centesimi. (cfr. certificato).*

Dunque il suddetto certificato risulta emesso nel maggio del 2016, allorquando l'Istituto in questione era ancora dotato di parità scolastica, persa solo a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Ne consegue che la certificazione in essa contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale, quale può correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto, non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso (sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro 19/05/2021 n. 382).

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

L'Istituto Ferraris a sua volta, in data 14.05.21 ha comunicato al ricorrente che:
visti gli atti in possesso di questo Istituto, attualmente trasferiti dal cessato istituto paritario Voltaire di Napoli, nei registri degli esami di qualifica dell'Istituto Paritario Voltaire, appare quanto segue: 2011/2012, registro A, data conseguimento 08/09/2012, Voto 100/100 e apponeva timbro di conformità.

Pur in assenza della pergamena del diploma di qualifica deve ritenersi provato, alla luce della produzione della richiamata documentazione, che il ricorrente abbia superato l'esame e conseguito la qualifica indicata nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Per mero tuziorismo difensivo, deve sottolinearsi che la certificazione (tutta sottoposta all'attenzione dell'Istituto scolastico) non sarebbe stata necessaria, atteso che l'amministrazione era tenuta ad accertare l'esistenza del titolo sulla base della documentazione che doveva essere custodita dalla stessa amministrazione e dunque le conseguenze di una disorganizzazione interna all'Istituto non possono ricadere sul lavoratore.

Dalle considerazioni esposte emerge la totale infondatezza oltre che illegittimità ed illiceità dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto di lavoro, comminati al ricorrente, per cui si insiste affinché l'On.le Tribunale adito Voglia accogliere il presente ricorso, con caducazione degli impugnati provvedimenti e dei correlati effetti dannosi subiti dalla parte istante.

Da tutte le considerazioni e rimostranze esposte, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica è priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma-qualifica, titolo peraltro mai annullato, e quindi pienamente efficace.

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza *ex art. 97 Cost.*, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che **il ricorrente è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico** (diploma di perito tecnico industriale informatico), per cui anche nella denegata ipotesi si dovesse ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario Voltaire, comunque il ricorrente ha diritto a rimanere in graduatoria, essendo in possesso di ulteriore titolo utile per il profilo di CS.

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione dello stesso dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, il ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione *in toto* dei titoli di studio posseduti dal ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS dell'altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità del depennamento dalle graduatorie di CS operato dall'amministrazione resistente.

Infatti sul punto occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 714/2014 ripreso integralmente dall'art 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni»*.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con l'Istituto Statale

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

D'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta, recante prot. n° 0010493 del 08.11.2021, risoluzione mai notificata allo stesso. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."*.

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la propria attività se l'Istituto scolastico resistente non avesse illegittimamente ed infondatamente disposto il depennamento dalla graduatorie e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Il ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione del provvedimento di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, **nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.**





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

Per tutto quanto sopra detto

CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso,
Voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto n° 73 del 08/11/2021 prot. N. 0010493 disposto dall'Istituto Statale D'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta recante il depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia, a firma del Dirigente Scolastico Dr. Gian Lucio Esposito e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto;
- b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
- c) CONDANNARE l'Istituto scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca del decreto suddetto e quindi condannarlo al reinserimento e/o ricollocazione del Sig. Antonio Ciccarelli nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 31.08.2022, per il **profilo di collaboratore scolastico**, nonché condannare l' istituto resistente alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2011-2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso l' Istituto Voltaire), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di perito tecnico industriale conseguito presso il l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;

f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: Decreto depennamento; Convalida titoli I.C. Barberino del Mugello; PEC Impugnativa risoluzione-licenziamento e depennamento; Domanda Ata 2021/2024; Diploma qualifica Voltaire; Verifica diploma di qualifica del 14.05.2021 rilasciato dall'Istituto Tecnico Industriale " Galileo Ferraris" di Napoli; Nota USR Veneto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, co. 1-bis e 13, commi 3 e 6-bis del DPR n. 115/2002, come modificato dalla Legge n. 111/2011, giusta dichiarazione allegata in atti, la ricorrente dichiara che il presente ricorso, concernente rapporto di pubblico impiego ed avente valore indeterminabile, è esente dal pagamento contributo unificato in quanto il proprio reddito familiare imponibile è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002.

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Fausto Diaz e Giovan Giacomo Fortino, procuratori che assistono, rappresentano e difendono il Sig. Antonio Ciccarelli, giusta procura versata in atti telematicamente, rilevano che con il presente ricorso tiene a raggiungere una declatoria di illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico e del decreto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato, mai notificato al ricorrente, nonché la reimmissione nella graduatoria del ricorrente e la reintegra sul posto di lavoro nel comparto scuola, quale collaboratore scolastico. Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria di Istituto di terza fascia di Circolo e di Istituto personale ATA per il triennio 2021-2024 (Istituto Statale di Istruzione " Primo Levi" di Impruneta) che si trovano in una posizione inferiore rispetto al ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente. Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari. L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta

Via della Resistenza Trav. Pagano, III tr. 3
84018 Scafati (SA)
Tel e fax 0818567187
Cell. 3928567187





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO
con patrocinio in Cassazione ed innanzi alle giurisdizioni superiori

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
p. Avv. Walter Domenico CASCIELLO
p. Avv. Giuseppina CAVALLARO
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
p. Avv. Francesca COPPOLA

ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”; La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.. Ciò detto è precisa istanza del ricorrente richiedere l’autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto III fascia – personale ATA-, potrebbero essere controinteressati all’adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell’istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell’U.S.R. Toscana e di Lucca, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Scafati – Firenze, li 21.01.2022

Avv. Fausto Diaz

Avv. Giovan Giacomo Fortino

